

DDL OMOFOBIA:

TESTO COORDINATO CON EMENDAMENTI SUI QUALI LA RELATRICE HA DATO
PARERE FAVOREVOLE O SI RIMETTE ALLA COMMISSIONE

<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 1. <i>(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)</i></p>
<p>1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «<i>o fondati sull'omofobia o sulla transfobia</i>»;</p> <p>b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «<i>o fondati sull'omofobia o sulla transfobia</i>»;</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «<i>3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni</i>».</p>	<p>1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili»;</p> <p>b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;</p> <p>c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti e ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e non incitano alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali».</p>
	<p>1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:</p> <p>a) "orientamento sessuale": l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;</p> <p>b) "identità di genere": la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico.</p>

	<p>1-ter. Ai fini della legge penale, si intende per:</p> <p>a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali e ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;</p> <p>b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali e ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender".</p>
<p>2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: <i>«ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;</i></p> <p>b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: <i>«ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;</i></p> <p>c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o <i>fondati sull'omofobia o transfobia</i>».</p>	<p>2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere »;</p> <p>b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;</p> <p>c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».</p>
	<p>2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:</p> <p>a) "Orientamento sessuale" l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;</p> <p>b) "Identità di genere" la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere</p>
	<p><i>«Art. 1-bis. (Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)</i></p>
<p>Art. 107 codice civile Forma della celebrazione.</p> <p>Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello</p>	<p>Art. 107. Forma della celebrazione.</p> <p>Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello</p>

<p>stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere <i>rispettivamente in marito e in moglie</i>, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.</p> <p>L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.</p>	<p>stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere reciprocamente come coniugi, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.</p> <p>L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108 codice civile Inapponibilità di termini e condizioni.</p> <p>La dichiarazione degli sposi di prendersi <i>rispettivamente in marito e in moglie</i> non può essere sottoposta né a termine né a condizione.</p> <p>Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108. Inapponibilità di termini e condizioni.</p> <p>La dichiarazione degli sposi di prendersi reciprocamente come coniugi non può essere sottoposta né a termine né a condizione.</p> <p>Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 143 codice civile Diritti e doveri reciproci dei coniugi.</p> <p>Con il matrimonio <i>il marito e la moglie</i> acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.</p> <p>Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)</i></p>
<p>1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con</p>	<p>1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con</p>

cadenza almeno quadriennale.	cadenza almeno quadriennale.
	<p style="text-align: center;">«Art.2-bis. (Attività non retribuita in favore della collettività)</p>
	<p style="text-align: center;">"Art. 1-bis. (Attività non retribuita in favore della collettività)</p> <p>1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.</p> <p>2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.</p> <p>3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;</p> <p>4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati".</p>

	<p>2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.</p> <p>3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati».</p>
	<p style="text-align: center;"><i>«Art. 3-bis. (Disposizioni di prevenzione)</i></p>
	<p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».</p>